



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| (NA) CARRIERO            | Presidente  |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) FEDERICO            | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) PORZIO              | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) SBORDONE            | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 26/05/2020

### FATTO

Titolare di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipulato in data 6/08/2015 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo al 7/08/2019 in concomitanza del pagamento della 48ma rata, il ricorrente insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, assistito da professionista, si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso pro quota delle commissioni non maturate, calcolate sulla base del criterio pro rata temporis, per l'importo complessivo di € 2.178,24 oltre interessi legali.

Secondo la prospettazione del ricorrente, oggetto di rimborso dovrebbero essere:

- commissioni di attivazione per € 277,88
- commissioni intermediario € 1.900,36

“In via subordinata domanda al Collegio di quantificare secondo equità la somma dovuta per il rimborso dei costi up front quale criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un criterio di proporzionalità”.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente evidenziando che:

- lo schema contrattuale è pienamente rispondente alla normativa di trasparenza e agli Orientamenti di Vigilanza del 2018;
- le condizioni generali di contratto riportano, con riferimento a ciascun onere commissionale, la relativa giustificazione causale e sono chiare nel definire la misura e i



criteri per la riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata del rapporto

- solo le commissioni di gestione e i costi di incasso rata maturano nel corso del tempo e possono, quindi, essere rimborsati al cliente, mentre le commissioni di attivazione e le provvigioni all'intermediario del credito in quanto up front sono definitivamente trattenute al momento della sottoscrizione del contratto;
- la quota non maturata delle commissioni di gestione e quella di incasso rata è stata rimborsata in sede di conteggio estintivo sulla base del criterio pro rata;
- le commissioni di attivazione non sono rimborsabili per la loro natura up front essendo finalizzate alla copertura di attività preliminari e di perfezionamento del finanziamento;
- le commissioni di intermediazione, puntualmente definite, sono destinate a remunerare l'attività prestata sino all'erogazione del prestito.;
- il premio assicurativo è stato sostenuto esclusivamente dalla mutuante e, quindi, non è rimborsabile.

Ciò premesso, l'intermediario convenuto si sofferma sull'inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE e; rileva che essa, anche per come interpretata dalla Corte, non può trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (cd. efficacia orizzontale): il consumatore infatti non può invocare singolarmente e direttamente la sentenza della Corte in controversie incardinate dinanzi al giudice nazionale, che è tenuto ad applicare il diritto interno e nel caso di specie l'art. 125 sexies del TUB. In tal senso si è espressa la recente sentenza del Tribunale di Napoli del 22/11/19.

Nell'esprimere, infine, ulteriori criticità in ordine all'interpretazione dell'art. 16 della direttiva, fornita dalla CGUE, conclude chiedendo all'Arbitro di rigettare in toto il ricorso e di dichiarare la congruità e la legittimità dei rimborsi delle commissioni di gestione e dei costi di incasso delle rate secondo il criterio pro rata temporis.

In sede di repliche il ricorrente ha contestato la genericità della fattura emessa dall'intermediario del credito e depositata, sottolineando l'impossibilità di riferirla al contratto in esame. Con controrepliche successive il convenuto ha obiettato la riferibilità della fattura anche al contratto in esame in quanto sono separatamente indicati la totalità dei nominativi a cui si riferisce la nota provvigionale, tra cui compare il nominativo del ricorrente, ed è altresì allegato il bonifico versato e corrispondente all'importo della fattura.

## DIRITTO

Preliminarmente l'intermediario eccepisce l'inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE e ne nega l'efficacia orizzontale per come interpretata dalla Corte, nei rapporti privati tra intermediario e consumatore: in questa prospettiva il giudice nazionale sarebbe tenuto ad osservare nel caso concreto il diritto interno (art. 125 sexies TUB), senza poter applicare direttamente il diritto comunitario.

Il Collegio rileva che sul punto, si è già espresso il Collegio di coordinamento (decisione n. 26525/19) "Poiché le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto), non può dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale,



appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva [...]. L'art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell'art.6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art. 1373, comma 2, c.c.).”

Inoltre, il Collegio segnala l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali i quali hanno fatto propria l'interpretazione della Corte con la sentenza, stabilendo che in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti per l'erogazione dello stesso senza alcuna distinzione tra costi up front e recurring (da ultimo, Tribunale di Napoli, sentenza n. 1340 del 02.02.2020).

Tanto premesso, non accogliendo l'eccezione pregiudiziale, il Collegio ha proceduto all'analisi del ricorso nel merito.

Nel merito, il ricorrente chiede la restituzione della somma complessiva di € 2.178,24 oltre interessi legali, quale quota non maturata delle commissioni di attivazione e di quella dell'intermediario del credito, calcolata secondo il criterio lineare.

Nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Poiché, alla luce degli orientamenti condivisi dall'ABF, sia le commissioni di attivazione sia le commissioni di intermediazione vanno qualificate come up front in quanto riferite ad attività preliminari, il Collegio ritiene di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo per gli importi appresso indicati calcolati applicando il criterio equitativo (in proporzione agli interessi) in conformità a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19):

- commissione di attivazione per €180,29.
- Commissioni intermediazione del credito per €1.232,98.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.413,27, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Decisione N. 15694 del 10 settembre 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO